

e questo stesso proseguimento le ha dimostrato, che sarà utilissimo per l'effettuazione ed esaurimento dei suoi lavori, ciò che potrà essere detto in quest'Aula, nell'occasione dell'articolo propostovi per la unificazione.

In fine dello schema presentato dall'onorevole guardasigilli, la vostra Commissione ha fatto l'aggiunta di un articolo relativo alla pubblicazione di altre disposizioni transitorie. Cotesta aggiunta era di evidente necessità per se stessa; e se non si fosse trovata scritta, voi, nel vostro senno, l'avreste sottintesa; imperocchè al Veneto è impossibile che si estendano le leggi del regno d'Italia, senza una disposizione transitoria.

Ma noi pensatamente ponemmo questo articolo; e ciò fu per aver modo di raccogliere, notate bene, o signori, di raccogliere quanto di meglio sarà detto in quest'Aula nell'occasione di discutere la unificazione. Certamente potrà accadere che talune disposizioni si possano adottare a dirittura; o, se non le potremo adottare incontante, le riterremo come da discutersi in seno di questa o di altra Commissione. Così le leggi del regno andranno nel Veneto con taluni di quei miglioramenti che sono generalmente desiderati.

Ciò detto, io prego e spero che coi miglioramenti di facile attuabilità, e compatibili con la estensione delle leggi italiane nel Veneto, non si confonda la riforma di una intera legislazione nazionale. Procedendo con siffatta esigenza, varrebbe meglio che gli oppositori affacciassero addirittura la questione pregiudiziale.

Aggiungerò, signori, che tra le materie delle quali bisognerà fin d'ora tener conto, dovrà pure trovarsi quella dell'ordinamento giudiziario, la quale potrebbe forse trovar luogo nella legge transitoria; ma, se la Camera lo bramasse, potremmo anche farne argomento immediato di qualche disposizione addizionale. Imperocchè, o noi facciamo atto di piena fiducia, come fu fatto nel 1864 allorchè si discussero le leggi amministrative e giudiziarie, ed in tal caso starebbe fermo quell'articolo finale, per cui nella legge transitoria tutto potrebbe essere incluso. La nostra relazione vi ha già detto che in tale evento il ministro guardasigilli dovrebbe aver cura di fare meglio di quanto fu fatto nel 1865; vale a dire dovrebbe comporre una Commissione competente ed esperta, e questa, conoscendo i bisogni e lo stato della legislazione attuale e degli ordinamenti giudiziari, saprebbe proporre al ministro, con intendimento pratico, tutti quei miglioramenti a fronte dei quali le apprensioni dei Veneti potrebbero dileguarsi. Ma se la Camera non vorrà stare aspettando dal Ministero i più importanti provvedimenti, la vostra Commissione non fu immemore del dover suo anche in questo rapporto, e si è disposta a deliberare secondo i risultati di questa discussione.

Era le altre cose noi ci siamo domandati: tosto che si riformi nel Veneto l'ordinamento giudiziario, quale sarà la Corte di cassazione che dovrà costituire il supremo grado della giurisdizione?

Noi abbiamo di già accennato nella relazione, che non si può uscire da quest'Aula senza esserci intesi anche su questo importantissimo proposito; ma abbiamo creduto nostro delicato dovere di attendere la risoluzione di coloro che più competentemente conoscendo le tendenze, i bisogni e le convenienze delle provincie venete e mantovane, possono suggerire il partito da adottarsi per assegnare una Corte di cassazione a quelle provincie.

Quindi, signori, a noi non resta se non il desiderio che la Camera chiaramente si esprima sugli argomenti dei quali facemmo parola. Noi presteremo una riverente attenzione; terremo in diligente custodia quanto vi piacerà dire; e se per avventura i lavori della vostra Commissione dovranno proseguire, permettetemi che lo dica, essi tanto meglio riusciranno quanto saranno il prodotto anche del senno di cui ci avrete soccorsi. *(Bene!)*

FICCOLI. Io riconosco, o signori, che lo Stato moderno tende all'unità del diritto, e riconosco del pari gli inconvenienti che esistono oggi in Italia per la varietà delle legislazioni. Di questi inconvenienti alcuni sono inevitabili, altri provengono, mi sia lecito il dirlo, dall'imprudenza del Ministero di grazia e giustizia.

Io desidero per conseguenza l'unificazione del Veneto, ma si troverà naturale che la desideri completa e definitiva; desidero del pari l'unificazione legislativa dell'Italia, ed è per questo che non posso non combattere il presente progetto di legge, il quale non fa nè l'una cosa nè l'altra.

Il presente progetto di legge allontana, a mio parere, indefinitamente il momento dell'unificazione legislativa d'Italia; esso fa male l'unificazione del Veneto, e seppellisce le riforme e le economie.

Il disegno di legge presentato il 18 aprile 1868 dall'onorevole De Filippo aveva l'incontrastabile merito di affrontare tutti i problemi più urgenti. Esso risolveva la questione della suprema magistratura, ci dava l'unità del diritto penale ed introduceva delle riforme nell'istituzione del pubblico Ministero. Si poteva assentire coll'onorevole De Filippo in alcune soluzioni e dissentire in altre.

Ma bisogna riconoscere che egli, colle sue proposte, aveva obbedito alla volontà espressa parecchie volte solennemente dalla Camera e dall'opinione pubblica, la quale esigeva imperiosamente che finalmente cessassero le quattro Corti di cassazione, i tre Codici penali che ha oggi l'Italia.

Che cosa si è fatto dal 18 aprile 1868 fino adesso? È difficile saperlo, perchè la relazione che abbiamo davanti cela prudentemente tutta l'operosità della Commissione. Certo è peraltro che il progetto presentato non